

Studio legale Avv. Stefania Marras
Via Parigi 6 - 07100 - Sassari
Tel 0794814792
Cell. 392.1270362
fax +391782718931
email stefaniamarras@gmail.com
Pec avv.stefaniamarras@pec.it
C.F. MRRSFN72M62I452G
P. I.V.A. 02469570903

TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Fallimentare
RICORSO per la LIQUIDAZIONE del PATRIMONIO
ai sensi dell'art. 14 ter ss. Legge 3/2012 e succ. mod.
Giudice: dott. G. C. Mura

Ill.mo Presidente, Giudice Delegato, alle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento di cui alla Legge n.3/2012

Il sig. **Giuseppe** [redacted] nato a Osilo il 10/03/1948 (C.F. [redacted]) residente in Sassari Via [redacted] n.44, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura allegata in atto separato al presente atto, dall'Avv. Stefania Marras (C.F. MRRSFN72M62I452G), presso il cui studio in Sassari, alla via Parigi 6, è elettivamente domiciliato, il quale, inoltre, dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. +391782718931, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: avv.stefaniamarras@pec.it

e

La sig.ra **Maria** [redacted] nata a Sassari il 20/05/1948 (C.F. [redacted]) residente in Via [redacted] n.44, rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura allegata in atto separato al presente atto, dall'Avv. Stefania Marras (C.F. MRRSFN72M62I452G), presso il cui studio in Sassari, alla via Parigi 6, è elettivamente domiciliata, la quale, inoltre, dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. +391782718931, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: avv.stefaniamarras@pec.it

A. Premesse normative - Presupposti di ammissibilità

Con l'introduzione della Legge 3/2012 e successive modifiche apportate alla predetta introdotte dal DL 137/2020 (c.d. DL Ristori), conv. L. 176/2020 art. 4-ter del preambolo in vigore dal 25 dicembre 2020, il legislatore ha introdotto misure strutturali dedicate a coloro che non sono assoggettabili alla disciplina del fallimento che si trovano in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo l'opportunità, in presenza di

determinate e specifiche condizioni dettate dalla legge, di ridurre in parte o integralmente i propri debiti senza rimanere oberati dal carico dell'indebitamento contratto.

In via preliminare, il sottoscritto procuratore ha proceduto alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, ovvero i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 6 e seguenti Legge n. 3/2012 e successive modifiche che ricorrono nella fattispecie *de quo*, segnatamente:

1. i debitori si trovano in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), della citata Legge, ossia essi si trovano *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente secondo le scadenze originariamente pattuite"*;
2. sussiste nella fattispecie in esame il requisito richiesto dall'art. 6, comma 1, Legge 3/2012, agendo i [redacted] quali persone fisiche e, pertanto, non assoggettabili alle procedure concorsuali vigenti e previste dal capo II della Legge 3/2012 previste dall'art.1 del R.D. 16 marzo 1942, n.267;
3. gli istanti hanno agito quali persone fisiche che hanno assunto obbligazioni parzialmente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (mutuo di liquidità concesso loro dalla Bnl Spa) ed inoltre essi hanno prestato fidejussione alla soc. [redacted] srl, di cui sono soci ed il sig. Sgarella era amministratore;
4. sussistono gli ulteriori presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7.2 della Legge in esame, poichè *"i debitori non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui alla predetta norma, e non hanno subito, per cause a loro non imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012"* (essi hanno fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale - come infra allegata).

Essi, pertanto, in data 19/01/2022 hanno inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentato istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9, della citata Legge 3/2012, al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa (doc.1).

All'esito di tale istanza, il fascicolo era assegnato alla Sezione I, in data 20/01/2022 veniva designato quale Giudice delegato il dott. Gian Cosimo Mura, in data 26/01/2022 con decreto del Tribunale di Sassari è stato nominato quale professionista ai sensi dell'art. 15, comma 9 della Legge 3/2012, il dott. Marcello Mastino, con studio in Sassari, via Di Vittorio n.22 (doc.2), il quale il 31/01/2022 ha accettato l'incarico conferito (doc.3).

I debitori hanno predisposto, con l'ausilio della scrivente, il ricorso per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *ter* ss. Legge 3/2012 e succ. mod., secondo cui il consumatore può, al fine di rimediare alla situazione di sovraindebitamento esistente, presentare il ricorso per accedere alla liquidazione del patrimonio, precisamente: *"In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni"*.

- [REDACTED]
1. le cause dell'indebitamento e della diligenza imputabile ai debitori che hanno volontariamente le obbligazioni;
 2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
 3. la documentazione depositata a corredo della domanda;
 4. il piano di liquidazione del patrimonio contenente la ripartizione dei debiti e le percentuali di pagamento per estinzione degli stessi.

Il piano è stato inviato al professionista delegato, il quale è stato attestato dal suddetto, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge 3/2012, con riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti nella presente proposta (doc.4).

B. Sulle cause dell'indebitamento e sull'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte

Dunque, al fine di meglio comprendere le ragioni che hanno portato a formulare il presente ricorso per la liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter ss. Legge 3/2012, gli istanti espongono quanto segue.

Alla luce dello svolgimento dei fatti in narrazione, appare evidente che la situazione di sovraindebitamento, oggetto della presente procedura, non è riconducibile a qualsivoglia comportamento imprudente messo in atto dagli istanti.

La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte è, invece, imputabile alla situazione economica/finanziaria che ha travolto i ricorrenti, in seguito al dissesto finanziario che nel luglio del 2013 ha investito la società [REDACTED] di cui i ricorrenti sono soci, unitamente al fratello del sig. [REDACTED] e della di lui moglie sig. [REDACTED].

Il Banco di Sardegna Spa nel suddetto periodo revocava senza alcun preavviso con racc. a/r [REDACTED] gli affidamenti bancari, il mutuo fondiario, concessi alla soc. [REDACTED] (doc.5).

Pertanto, la società si trovava priva di risorse finanziarie per ultimare i lavori di costruzione di locali ad uso commerciale appaltati [REDACTED] a Sassari.

Il ricavato della vendita degli stessi avrebbe concesso loro di pagare anche i debiti contratti con lo stesso Banco di Sardegna, ma si ribadisce l'azienda è stata sottoposta dapprima alla procedura del concordato preventivo, e, successivamente il Tribunale di Sassari ne ha dichiarato il fallimento.

Tale provvedimento bancario comportava a cascata le successive revoche da parte degli altri gruppi bancari con cui la società aveva da sempre operato e di conseguenza l'indebitamento della società, che privava della retribuzione i soci.

Da tale periodo per gli stessi non era più possibile definitivamente adempiere secondo le scadenze originariamente pattuite a causa degli eventi di seguito descritti, poiché essi si ritrovavano a non poter più percepire alcuna retribuzione (il [REDACTED] percepiva un

Digita qui il testo

compenso quale amministratore e la sig. [redacted] partecipava alla distribuzione degli utili (quale socio) e a non avere alcuna forma di sostentamento e reddito mensile.

Per i ricorrenti significava di conseguenza non poter onorare i debiti contratti, relativi ai mutui personali ed aziendali.

Gli stessi riuscivano nelle more ad onorare esclusivamente quelli di natura fiscale, prova ne sia che in seguito a presentazione di modello RDI presso l'Agenzia delle Entrate della Riscossione di Sassari, la stessa comunicava che non vi fossero insoluti.

C) Sulla solvibilità e diligenza dei proponenti

Riguardo alla solvibilità ed alla diligenza nell'adempire alle proprie obbligazioni, è importante rilevare come gli istanti non abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Solo in seguito al dissesto economico aziendale della [redacted] non si è riusciti a farvi fronte, poiché è venuta a mancare la fonte di reddito da lavoro che permetteva loro di onorare i debiti contratti e vivere dignitosamente.

Da ultimo, si ritiene di dover tener conto dell'incontrovertibile constatazione secondo cui i debiti accumulati sono parzialmente strettamente legati alle vicende descritte, poiché il mutuo di liquidità richiesto alla [redacted] è stato richiesto non per l'acquisto di beni voluttuari o comunque superflui, ma per realizzare un investimento finanziario familiare.

Anche ai fini della futura richiesta di esdebitazione che si rimuoverà al termine della procedura liquidatoria, si precisa che i ricorrenti non hanno compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti, dalla visura PRA, dalla visura catastale e ipotecaria (cfr. doc.).

Inoltre, come risultante dalla verifica del cassetto fiscale, i ricorrenti hanno regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi della propria attività.

D) Sulla situazione familiare ed economica dei proponenti

- **Beni mobili**

Si precisa che sig. [redacted] è l'unico componente della famiglia (doc.6) che ad oggi percepisce un reddito da pensione contributiva, pari nel 2021 ad [redacted] di mensili, di cui [redacted] per cessione del quinto, ed [redacted] trattenute Irpef (...), per un totale annuo (2020) di € [redacted] (doc.7).

Nel febbraio 2022 egli ha percepito un importo netto pari ad [redacted] (doc.7 bis).

La pensione lorda, come sopra anticipato, è decurtata oltre che dalle imposte, anche dalla somma di cui al **contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto** stipulato con la [redacted], il quale prevede l'estinzione del suddetto tramite il pagamento di [redacted] rate dell'importo pari ad [redacted] mensili, con decorrenza dal 01/03/2020 al 28/02/2030 (tan 7,85%, Tasso annuo effettivo a scalare 8,14%, taeg 9,11%)(V. doc. 33).

- Essi sono titolari di un conto corrente bancario presso la [redacted] il cui saldo al gennaio 2022 è pari ad € [redacted] (doc.8).

- **Beni mobili registrati**

Inoltre il sig. [redacted] non è proprietario di alcuna autovettura, ma ne utilizza una di proprietà del figlio [redacted] per brevi spostamenti legati alle esigenze familiari quotidiane (doc.9).

- **Beni immobili**

I ricorrenti sono proprietari esclusivamente di un immobile sito in Sassari alla [redacted] identificato al NCEU [redacted] particella 596, sub 1, classe 2, r.c. [redacted] e di una pertinenza identificata al NCEU [redacted] particella 596, sub 23, cat. c/6 (doc.10).

Entrambi i beni sono sottoposti a vendita forzata (doc.11).

E) Situazione debitoria

I debiti che di seguito verranno descritti hanno fonte comune, pertanto, si richiede ex art. 7-bis la c.d. procedura familiare secondo cui *“I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*.

1. Mutuo ipotecario [redacted]

I ricorrenti con atto del 17/12/2004 rep. [redacted] racc. [redacted] rogito del notaio dott. A. Scanni, stipulavano con la [redacted] un contratto di mutuo ipotecario per liquidità (con iscrizione di ipoteca volontaria) dell'importo di [redacted] (doc.12).

Gli stessi nel 2013 si rendevano inadempienti non avendo rispettato il pagamento dei ratei di ammortamento scaduti. La [redacted] comunicava loro la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. (doc.13).

Nelle more la suddetta Banca, come reso noto mediante avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.207 del 06/09/2006, cedeva alla [redacted] in sede in Conegliano Veneto tutte le ragioni di credito vantate nei confronti della ditta mutuataria e/o successori ed aventi causa, ivi compresi interessi e spese con relativi diritti successori, azioni, garanzie e quant'altro di ragione.

In data 16/11/2006 la società cessionaria [redacted] conferiva procura speciale alla [redacted] Spa per l'attività di gestione del recupero e dell'incasso dei medesimi crediti.

Quest'ultima in data 18/07/2016 notificava atto di precetto del [redacted] con cui intimava agli stessi istanti il pagamento della somma pari ad € [redacted] di cui € [redacted] per rate scadute, € [redacted] per mutuo residuo, € [redacted] per interessi di mora (al 28/06/2016) ed € [redacted] per interessi contrattuali (doc.14).

Successivamente, la stessa la società ceduta in data 01/08/2017 notificava un secondo atto di precetto del 25/07/2017, con cui intimava agli stessi istanti il pagamento della somma pari ad € [redacted] di cui € [redacted] per rate insolute, € [redacted] per residuo mutuo,

[redacted] per interessi di mora (al 25/07/2017) ed [redacted] per interessi contrattuali (doc.15).

La suddetta intimazione di pagamento risultava inefficace, pertanto, la creditrice in data 30.10.2017 sottoponeva a pignoramento - iscritto presso il Tribunale di Sassari R.G. [redacted] l'immobile sito in sito in Sassari, alla Via [redacted] n.44, identificato al NCEU [redacted] particella 596, sub 1, classe 2, r.c. [redacted] (doc.16).

Il Giudice dell'Esecuzione, dott. F. De Giorgi, letta l'istanza di vendita forzata dei beni pignorati, nominava l'esperto per la relazione di stima ai sensi dell'art. 173-bis disp. Att. e fissava udienza per la comparizione delle parti ex art. 569 cpc e dei creditori di cui all'art.498 cpc l'udienza in data 20.01.2021 (doc.17).

Il Tribunale di Sassari emanava avviso di vendita dei beni immobili (1*Esperimento) al prezzo base d'asta pari ad [redacted] fissando la data di udienza per il 23.03.2022 presso lo studio del professionista delegato, avv. G. Figus (doc.18).

L'asta andava deserta. Il delegato alla vendita fissava nuova udienza per asta per il 12 giugno 2022.

2. Fideiussioni Banco di Sardegna Spa

Contratti di Fideiussione sottoscritti, rispettivamente in data 28.7.2008; 3.9.2009, 15.10.2010, 15.10.2010, 25. 2.2011 e 29.8.2012 dagli odierni attori con il Banco di Sardegna - 4 Mori Sardegna Srl (doc.19)

- a) Con contratto in data 28.7.2008 avente n. [redacted] i attori si costituivano fideiussori della società [redacted] fino alla somma di € [redacted] a garanzia degli affidamenti concessi alla medesima società dalla Banca di Sassari S.p.A. (incorporata ora da Banco di Sardegna S.p.A.) (doc.19 bis).
- b) Con contratto in data 3.9.2009 avente n. [redacted] i attori si costituivano fideiussori della società [redacted] fino alla somma di € [redacted] a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Banco di Sardegna S.p.A. in dipendenza dell'apertura di credito in conto corrente dell'importo di € [redacted] con scadenza 26.8.2010 a valere sul rapporto contrassegnato con il numero [redacted] (doc.20).
- c) Con contratto in data 15.10.2010 avente n. [redacted] i attori si costituivano fideiussori della società [redacted] fino alla somma di € [redacted] a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Banco di Sardegna S.p.A. in dipendenza dell'apertura di credito in conto corrente dell'importo di € [redacted] con scadenza 31.8.2011 a valere sul rapporto contrassegnato con il numero [redacted] (doc.21).
- d) Con contratto in data 15.10.2010 avente n. [redacted] i attori si costituivano fideiussori della società [redacted] fino alla somma di € [redacted] a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Banco di Sardegna S.p.A. (doc.22).

- e) Con contratto in data 25.2.2011 avente n. [redacted] gli attori si costituivano fideiussori della società [redacted] fino alla somma di € [redacted] a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Banco di Sardegna S.p.A. (doc.23).
- f) Con contratto in data 29.8.2012 avente n. [redacted] gli attori si costituivano fideiussori della società [redacted] fino alla somma di [redacted] a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Banco di Sardegna S.p.A. in dipendenza di apertura di credito in conto corrente dell'importo di [redacted] con scadenza 24.8.2013 a valere sul rapporto contrassegnato con il numero [redacted] (doc.24).

Il Banco di Sardegna S.p.A., con lettera raccomandata in data 10.7.2013 (doc.25), comunicava a [redacted] e ai fideiussori la revoca di ogni affidamento con effetto immediato.

Con ulteriore lettera raccomandata in data 13.9.2013 (doc.26) il Banco di Sardegna S.p.A. comunicava a [redacted] e ai fideiussori la decadenza dal beneficio del termine per l'ammortamento dei mutui ipotecari n. 217/931115799 e n. 317/93212463, già garantiti dalle fideiussioni sopra citate.

Da ultimo, Banca di Sassari S.p.A., con lettera raccomandata in data 16.9.2013 (doc.27) comunicava a [redacted] e ai fideiussori la revoca degli affidamenti con effetto immediato.

Ad oggi, pertanto, il Banco di Sardegna Spa / 4 Mori Srl è creditore nei confronti dei sigg.

- [redacted]
- a) della somma di [redacted] in virtù di ricorso per decreto ingiuntivo recante il n. 1195/2015 del 13.11.2015 [redacted] del Tribunale di Sassari e avente come titolo il contratto di garanzia stipulato in data 25.02.2011, recante n. [redacted] in favore della [redacted] in Fallimento con procedura n. 64/2018 del Tribunale di Sassari (doc.28).

Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 30.11.2015 con formula esecutiva rilasciata ai sensi dell'art.612 cpc in data 23/11/2015.

A garanzia del decreto ingiuntivo emesso è stata iscritta ipoteca giudiziale presso l'Agenzia del Territorio di Sassari in data 21.01.2016 al [redacted] Reg. Part. e al n. [redacted] del Reg. Gen. per la somma di € [redacted] per $\frac{1}{2}$ sull'immobile su descritto e sulla pertinenza sita in Sassari, [redacted] cat. c/6 al [redacted] particella 596, sub 23;

- b) della somma di [redacted] oltre interessi convenzionali maturati e maturandi e fino alla concorrenza della garanzia prestata pari ad [redacted] in virtù di ricorso per decreto ingiuntivo recante il n. 1193/2015 del 13.11.2015 R.G. [redacted] del Tribunale di Sassari e avente come titolo il contratto di garanzia stipulato in data 28/08/2012, recante n. [redacted] in favore della [redacted] in Fallimento con procedura n. 64/2018 del Tribunale di Sassari.

A garanzia del decreto ingiuntivo emesso è stata iscritta ipoteca giudiziale presso l'Agenzia del Territorio di Sassari in data 22.08.2016 al [redacted] Reg. Part. [redacted] al n. 11697 del

Reg. Gen. per la somma di [redacted] per ½ sull'immobile su descritto e sulla pertinenza sita in Sassari C. [redacted] 23.

Il decreto ingiuntivo è divenuto definitivamente esecutivo in data 15/03/2021.

Nelle more, il Banco di Sardegna Spa in data 07/06/2018 cedeva il pacchetto dei crediti pro soluto, (...) alla soc. 4 Mori Srl (...).

Con atto di precetto notificato in data 01/04/2021 la 4 Mori Srl ha intimato il pagamento della somma di [redacted] in virtù dei titoli sopra richiamati agli istanti e ai sigg. [redacted] (atto di pignoramento imm. Pag. doc. 29).

Nonostante la notifica del ricorso, del pedissequo decreto e precetto i debitori non hanno provveduto al pagamento del dovuto, pertanto, vista la pendenza della procedura esecutiva immobiliare recante numero di ruolo generale R.G. Es. Imm. [redacted] promossa nei confronti degli istanti dalla Bnl Spa, la stessa creditrice promuoveva atto di intervento in al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio credito ad oggi ammontante ad [redacted] oltre interessi e spese successive, imposta di registro del titolo esecutivo, spese e compensi di lite ed oneri accessori come per legge (doc.30).

3) **Impugnazione contratto di fideiussione di cui al punto 2.**

In data 07/04/2020 i ricorrenti depositavano atto di citazione presso il Tribunale delle Imprese in Roma, lamentando vizio di nullità assoluto dei contratti di fideiussione impugnati, poiché redatti secondo un modello standard e quindi in violazione dell'art. 2 comma 2, lett. a) della Legge 287/1990, in conformità a quanto accertato, dapprima, con il Provvedimento n. 14251 del 20.4.2005 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, poi, dal provvedimento della Banca d'Italia del 2.5.2005 (doc.31).

Il vizio dedotto determinerebbe *ex tunc* la nullità totale delle fideiussioni e conseguentemente la nullità dell'obbligo di pagamento di tutti i garanti verso il Banco di Sardegna S.p.A. (incorporante Banca di Sassari S.p.A.).

Nella denegata ipotesi in cui non venisse rilevata la eccepita nullità totale dei contratti in oggetto, i ricorrenti eccepiscono comunque la nullità parziale dei suddetti contratti, con riferimento alle clausole n. 2, n. 6 e n. 8 degli stessi.

In caso di declaratoria della nullità delle sole dette clausole ritenute lesive, riviverebbe - non essendo più applicabile la prevista deroga di cui alla clausola n. 6 - l'art. 1957 c.c., che impone il limite di sei mesi (dalla scadenza dell'obbligazione principale) entro il quale il creditore deve diligentemente agire per soddisfare il proprio credito nei confronti del debitore principale.

Per tale motivo essi eccepivano, in via subordinata, la decadenza di Banca di Sassari S.p.A. e Banco di Sardegna S.p.A. dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori in funzione degli impugnati contratti.

Pertanto, gli istanti chiedevano al medesimo Tribunale adito di accertare e dichiarare la nullità totale c/o parziale, per violazione delle norme imperative in materia di libera concorrenza indicate dalla Legge 287/1990, dei contratti di fideiussione impugnati.

In caso di declaratoria di nullità delle sole clausole n. 2, n. 6 e n. 8, chiedevano inoltre di dichiarare la decadenza di Banca di Sassari S.p.A. e Banco di Sardegna S.p.A. dal diritto di agire nei confronti di [REDACTED] per il decorso del termine previsto all'art. 1957 c.c..

In ogni caso, in funzione della dichiarazione di nullità totale c/o parziale, ancora richiedevano di dichiarare che nulla è dovuto da [REDACTED] a favore di Banco di Sardegna S.p.A. in forza di tutti i contratti di fidejussione impugnati.

Per l'effetto ordinare al medesimo Istituto di procedere alla rettifica della segnalazione dei nominativi dei fidejussori presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il Sistema di Informazioni Creditizie.

Orbene, il Tribunale di Roma fissava l'udienza nel giugno 2022 per la precisazione delle conclusioni (doc.32).

3. Contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto.

Il [REDACTED] il 01/03/2020 stipulava "Contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto" con la [REDACTED] Spa, il quale prevede l'estinzione del suddetto (pari ad [REDACTED] per capitale lordo mutuato) tramite il pagamento di n. [REDACTED] rate dell'importo pari ad [REDACTED] mensile, con decorrenza dal 01/03/2020 al 28/02/2030 (tan 7.85%, Tasso annuo effettivo a scalare 8,14%, taeg 9,11%) (doc.33).

Egli paga regolarmente i ratei concordati tramite decurtazione del cedolino della pensione. L'importo ad oggi pagato è pari ad [REDACTED], pertanto il debito residuo al 28/02/2022 è pari ad [REDACTED] (piano di ammortamento allegato).

Ad oggi il ricorrente non ha maturato alcuna morosità in merito.

F) Situazione debitoria e suddivisione in classi

BNL SPA	[REDACTED]	Privilegio	(Ipoteca volontaria)
QUATTRO MORI SRL	[REDACTED]	Privilegio	(Ipoteca giudiziale)
[REDACTED]	[REDACTED]		
Compenso professionale Avv. S. Marras	[REDACTED]	Prededuzione	
Compenso professionale O.c.c.	€	Prededuzione	
Totale	€		

G) Piano di liquidazione del patrimonio

In presenza di sovra indebitamento ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 14 *ter* ss. Legge 3/2012 e succ. mod., i ricorrenti hanno predisposto la proposta di liquidazione del patrimonio, la quale è alla data del 23/03/2022 quella descritta, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi.

Dopo aver analizzato gli aspetti della situazione in termini di attività e passività, è doveroso precisare che la liquidazione del patrimonio dei ricorrenti è la procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento che meglio è in grado di soddisfare la parte creditoria, in quanto il reddito dei ricorrenti è estremamente esiguo (esclusivamente la pensione contributiva del [redacted]) e sussiste all'attivo il futuro ricavato della vendita dell'immobile sito in Sassari in [redacted] identificato al NCEU al [redacted] particella 596 sub 1, classe 2, r.c. [redacted] che rappresenta la migliore soddisfazione creditoria possibile.

Essi all'udienza tenutasi presso lo studio del delegato alla vendita in data 23/03/2022 non hanno subito l'aggiudicazione dell'immobile adibito a casa familiare di cui alla procedura esecutiva R.G. Es. Imm. [redacted] poiché l'asta è andata deserta.

Pertanto, si richiede che lo stesso bene sia oggetto di liquidazione ex art. 14 Legge 3/2012, l'importo ricavato dalla vendita (tramite il liquidatore da nominare), sia devoluto al pagamento dei debiti su descritti nella misura massima del 70% ed il 30% venga accantonato per poter pagare i canoni di locazione di un immobile per gli istanti o venga concessa loro la possibilità di acquistarne un altro.

Si chiede pertanto di onorare dapprima il debito contratto con la creditrice procedente (decurtata dagli oneri dell'IVG, dei compensi del venditore delegato) e di poter congelare la restante somma da poter versare alla creditrice intervenuta, nella denegata ipotesi di soccombenza della causa incardinata presso il Tribunale di Roma.

Si chiede, nel caso contrario di vittoria della suddetta di poter restituire agli istanti, oltre il 30% del ricavato della vendita della casa coniugale, anche l'eccedente somma derivante dalla differenza tra quella versata alla Bnl Spa ed il 70% del ricavato, che si ribadisce permetta ai ricorrenti di acquistare un altro piccolo immobile o di pagare i futuri canoni di locazione di una nuova abitazione.

Il piano è stato sottoposto ad attestazione da parte del dott. Marcello Mastino - facente funzioni di OCC, con particolare riferimento all'attuabilità ed idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei e quest'ultimo dovrà rilasciare l'attestazione.

Tutto ciò premesso, i sigg. [redacted] rappresentati e difesi *ut supra*,

Chiedono

Previa dichiarazione di sospensione della procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Sassari R.G.E. [redacted] la cui udienza per i medesimi incombenti (vendita delegata con asta) è stata fissata per il 12 giugno 2022;

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter Legge 3/2012 e ss.mm. ii.;

- disponga ai sensi dell'art. 15 comma 8 Legge 3/2012 che le funzioni di liquidatore, ove possibile e per mere ragioni di economia processuale, vengano svolte dal dott. Mastino Marcello, già nominato quale professionista facente funzioni di O.c.c.;

- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento dei ricorrenti secondo quanto disposto dall'art. 14ter, comma 6, lett. b) anche mediante richiesta di integrazione documentale;
- disponga, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;
- attribuire ai creditori i seguenti beni: il 70% di quanto ricavato dall'esecuzione sull'immobile in Sassari - procedura esecutiva R.G. Es. Imm. [REDACTED] - G.E. Dott. De Giorgi— Tribunale di Sassari;
- attribuire ai ricorrenti il restante 30% della suddetta somma, che permetta loro di acquistare un bene immobile;
- ordini la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati;
- con decreto di chiusura della procedura dichiarare l'esdebitazione dei ricorrenti.

In via istruttoria, ai sensi dell'art.14 ter comma 2 Legge 3/2012, si allega la documentazione di cui all'art.9 comma 3, Legge 3/2012 e di cui all'art.14 ter comma 3, Legge 3/2012, nonché quelli di cui alla precedente narrativa, segnatamente i documenti dal n.1 al n.32.

Ai sensi del DPR 115/2002 e successive modifiche si dichiara il valore del C.U. è di €98.00.

Con osservanza

Sassari, 23/03/2022
Avv. Stefania Marras